



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3281/2025
Tit./Fasc./Anno 5.3.84.1.0.0/1/2023

DIREZIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE

Oggetto: Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n.3505 del 03/08/2023 avente ad oggetto Concessione per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprassuolo stradale (art. 25 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.), S.P. 84 "Di Vicari", catg. 2^, Comune di Vicari (PA)

UTENTE: E.E.T. S.R.L.

Pratica n. 128/2023

Class. 5-3-84-1/1/2023

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lagna.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Lagna con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 20/05/2025

Il Dirigente

ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 03/05/2023 e confermato con Determinazioni Dirigenziali n. 5877 del 20/12/2023 e n. 5847 del 18/12/2024 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale

Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n.3505 del 03/08/2023 avente ad oggetto

Concessione per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprassuolo stradale (art. 25 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.), S.P. 84 "Di Vicari", catg. 2^, Comune di Vicari (PA)

UTENTE: E.E.T. S.R.L.

Pratica n. 128/2023

Class. 5-3-84-1/1/2023

Premesso che:

- Con **D.D. n.3505 del 03/08/2023** è stata rilasciata, a favore della Società **ERG Eolica Tirreno s.r.l.** (come da allegato dati sensibili), la concessione per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico per nuovi attraversamenti sotterranei da realizzare per la posa di cavidotti, a servizio del parco eolico "La Montagna", lungo la strada provinciale **S.P. 84 denominata "Di Vicari", cat 2^, Comune di VICARI (PA)**, in senso longitudinale, per una superficie complessiva di sottosuolo occupato di **mq 2.311,20**;
- A seguito della suddetta Determinazione Dirigenziale, la Direzione Ragioneria Generale di questa Città Metropolitana di Palermo emetteva nei confronti della suddetta Società, avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per un importo annuo di **€ 6.598,00** con decorrenza dall'anno 2023;
- Con istanza assunta agli atti al ns. protocollo in data 03/02/2025 al n.9393, la Società **ERG Eolica Tirreno s.r.l.** comunicava che l'importo dovuto per l'occupazione permanente del sottosuolo pubblico ammonterebbe alla misura fissa agevolata pari ad **€ 800,00** annui, e pertanto, riteneva errato l'importo richiesto di **€ 6.598,00**, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Considerato che:

- L'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 stabilisce che *"Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria..... In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800....."*;
- L'art. 5 comma 14 quinquies lett b) del D.L. 21 ottobre 2021 n.146, introdotto dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021 n.215, si interpreta nel senso che *"per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro"*;
- Quanto sopra è stato confermato dalla risoluzione n.3/DF del 22/03/2022 del MEF, secondo cui *".....fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell'art. 1 della legge n.160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale"*, nonché, dalla sentenza n.9697 del 04/11/2022 del Consiglio di Stato, Sezione Settima;
- In merito al ricorso n.744/2024 contro la Città Metropolitana di Palermo, con sentenza n.1784/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione n.4, disponeva *"rigetta il ricorso circa la mancanza di sottoscrizione e la carenza di motivazione, lo accoglie circa la mancata applicazione della tassa in misura forfetaria e l'errata applicazione dell'art.20 del Regolamento della TOSAP e dispone che l'impianto di cui trattasi sia soggetto alla tassazione forfetaria prevista dall'art.63 comma 2 lett.f) del D.lgs.446/97 e dall'art.30 del Regolamento TOSAP della Città Metropolitana di Palermo"*;

- Occorre rettificare la Determinazione Dirigenziale n.3505 del 03/08/2023 correggendo la stessa sostituendo nel dispositivo il paragrafo 12):

“che il concessionario è tenuto a corrispondere, a partire dall’anno 2023, il canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) dovuto per l'occupazione permanente quantificato in €6.598,20 (per mq 2.311,20 su strada prov.le di catg. 2^) nelle misure vigenti al momento del rilascio della concessione e rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente, circa l'ammontare dello stesso, sarà applicata anche alla presente autorizzazione che verrà automaticamente aggiornata in maniera dinamica;”

con i paragrafi:

“che il concessionario è tenuto a corrispondere il Canone dovuto per l'occupazione permanente nelle misure vigenti al momento del rilascio della concessione; ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente, circa l'ammontare dello stesso, sarà automaticamente estesa alla presente concessione; il predetto CANONE è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021”;

“che il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del CANONE ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Città Metropolitana di Palermo che contenga la puntuale indicazione delle utenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente distinte per comune, nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile di ciascun anno ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione calcolato quale sommatoria degli importi parziali per singolo Comune sulla base delle tariffe unitarie a di essi applicabili (sotto i diecimila o sopra questa soglia) per le utenze finali ricadenti in ognuno di essi, tenuto conto che il dovuto non può essere inferiore ad €. 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021”;

Richiamati:

- La Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 24 gennaio 2025 di “Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025”;
- La Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 24 gennaio 2025 di “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”;
- La Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31/01/2025 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- Il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 13/02/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- Il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05/04/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Palermo, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Visto:

- L'istanza presentata dalla Società ERG Eolica Tirreno s.r.l.;
- La concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.3505 del 03/08/2023;
- L'art. 1 comma 831 della legge 160/2019;
- L'art. 5 comma 14 quinquies lett b) del D.L. 21 ottobre 2021 n.146, introdotto dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021 n.215;

- La risoluzione n.3/DF del 22/03/2022 del MEF;
- La sentenza n.9697 del 04/11/2022 del Consiglio di Stato, Sezione Settima;
- La sentenza n.1784/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione n.4

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante rettifica della Determinazione Dirigenziale;

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

RETTIFICARE la Determinazione Dirigenziale n.3505 del 03/08/2023 rilasciata alla Società **ERG Eolica Tirreno s.r.l.**, sostituendo nel dispositivo il paragrafo 12):

“che il concessionario è tenuto a corrispondere, a partire dall’anno 2023, il canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) dovuto per l'occupazione permanente quantificato in €6.598,20 (per mq 2.311,20 su strada prov.le di catg. 2^) nelle misure vigenti al momento del rilascio della concessione e rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente, circa l'ammontare dello stesso, sarà applicata anche alla presente autorizzazione che verrà automaticamente aggiornata in maniera dinamica;”

con i paragrafi:

“che il concessionario è tenuto a corrispondere il Canone dovuto per l'occupazione permanente nelle misure vigenti al momento del rilascio della concessione; ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente, circa l'ammontare dello stesso, sarà automaticamente estesa alla presente concessione; il predetto CANONE è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021”;

“che il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del CANONE ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Città Metropolitana di Palermo che contenga la puntuale indicazione delle utenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente distinte per comune, nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile di ciascun anno ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione calcolato quale sommatoria degli importi parziali per singolo Comune sulla base delle tariffe unitarie a di essi applicabili (sotto i diecimila o sopra questa soglia) per le utenze finali ricadenti in ognuno di essi, tenuto conto che il dovuto non può essere inferiore ad €. 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021”.

Il presente provvedimento viene rilasciato con le seguenti condizioni:

1. che sia parte integrante della Determinazione Dirigenziale n.3505 del 03/08/2023;
2. che sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
3. di dare atto che, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Trasparenza-Adempimenti art. 18 L.R. 22/2008-e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo trasparenza.cittametropolitana.pa.it.

Palermo, li 20/05/2025

Il Funzionario Tecnico

(geom. Pierluigi Catanese)

Il Responsabile del Procedimento
(*arch. ing. Francesco Lagna*)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'